



**COMUNE DI GALBIATE**

Provincia di Lecco

**UFFICIO COMMERCIO**

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE,  
PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA,  
ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING**  
(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24.4.2004)

## Titolo 1° Principi Generali

### Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:

- a) attività di barbiere e parrucchiere: l'attività che comprende le prestazioni di rasatura della barba, taglio, acconciatura, colorazione e decolorazione dei capelli ed altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico dei capelli;
- b) attività di estetista: l'attività che comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo prevalente o esclusivo sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, anche mediante l'utilizzo di attrezzature (solarium, idromassaggio..);
- c) attività di tatuaggio: l'attività di colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili;
- d) attività di piercing: l'attività di inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo;
- e) requisiti professionali: i requisiti prescritti dalla vigente normativa per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento;
- f) requisiti strutturali igienico sanitari: i requisiti dei locali nei quali viene svolta una delle attività disciplinate dal presente regolamento.

### Art. 2 – Ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività:
  - a) di barbiere e parrucchiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Legge 161/1963 e succ. modifiche ed integrazioni;
  - b) di estetista ai sensi e per gli effetti della legge 1/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie ed edilizie prescritte da disposizioni normative anche ove non espressamente richiamate nel presente regolamento.
- 3) Le disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 della Legge 161/1963 si applicano a qualunque impresa eserciti le attività di cui al presente regolamento, anche a titolo gratuito.

### Art. 3 – Principi generali

- 1) La disciplina delle attività artigianali di cui al presente regolamento si fonda sui seguenti principi generali:
  - a) Principio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione;
  - b) Principio di buon andamento ed imparzialità ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, di economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 1 della legge 241/1990;
  - c) Principio della valorizzazione delle professioni artigianali nelle loro diverse espressioni ai sensi dell'art. 1 della legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - d) Principio dell'unificazione dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive ai sensi del D.P.R. 447/1998;
  - e) Principio del risparmio di spesa e del recupero dell'efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- 2) Al procedimento di autorizzazione o di denuncia di inizio attività attivato al fine dello svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento, anche se esercitate a titolo gratuito, si applica il D.P.R. 447/1998.
- 3) Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme e alle successive modificazioni ed integrazioni contenute:
  - a) nella Legge 161/1963;

- b) nella Legge 443/1985;
  - c) nella Legge 1/1990;
  - d) nella Legge Regionale n.48/1989;
  - e) nel D.P.R. 447/1998.
- 4) E' sempre ammessa l'autocertificazione, da parte dell'interessato, circa il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per lo svolgimento dell'attività.

#### **Art. 4 – Svolgimento dell'attività**

- 1) Le attività di cui all'art. 2 non possono essere svolte in forma ambulante o di posteggio. Le stesse possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, purché operi in locali ad uso esclusivo con accesso indipendente e siano conformi ai requisiti edilizi ed igienico-sanitari previsti dal presente regolamento, previa dichiarazione scritta che consenta i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione.

### **Titolo 2°**

#### **Attività di parrucchiere e barbiere**

#### **Art. 5 – Requisiti**

- 1) Per poter esercitare, in luogo pubblico o privato, l'attività di barbiere e parrucchiere occorre:
- a) il possesso dei requisiti professionali indicati dalla legge n. 161/1963 (qualificazione professionale attestata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato), ovvero:
    - nel caso di impresa individuale: che il titolare posseda la qualifica professionale relativa all'attività;
    - nel caso di impresa gestita in forma societaria ed avente requisiti previsti dalla legge 8.8.1985, n.443: che la maggioranza dei soci, ovvero, uno in caso di due soci, sia in possesso della qualificazione professionale relativa e partecipi personalmente al ciclo operativo conseguente;
    - nel caso di impresa gestita in forma societaria, ma diversa da quelle previste dalla legge 443/1985: che la persona che assume la direzione dell'impresa sia in possesso della qualifica professionale;
  - b) il possesso dei requisiti morali di cui al DPR 490/1994;
  - c) il rispetto delle distanze di cui all'art. 9 del presente regolamento dal più vicino esercizio autorizzato;
  - d) la disponibilità di un locale in possesso dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari di cui all'articolo 12 del presente regolamento;
  - e) che il titolo abilitativo di cui all'art. 6 sia valido ed efficace.
- 2) La qualificazione professionale all'esercizio di tali attività si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore d'azienda, se costui sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere o di parrucchiere, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane, ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere o parrucchiere in qualità di dipendente o di collaboratore.
- 3) Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a 2 anni da accertarsi attraverso la esibizione del libretto di lavoro o documento equipollente.
- 4) La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.
- 5) L'accertamento delle condizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine sull'effettività del precedente esercizio professionale qualificato.
- 6) Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corso di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato.

#### **Art. 6 – Autorizzazione all'esercizio dell'attività**

- 1) L'esercizio dell'attività in seguito all'apertura di nuovo esercizio, al trasferimento di sede in altra zona, possono essere effettuati previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.
- 2) L'esercizio dell'attività in seguito, al subingresso, al trasferimento di sede nella stessa zona, alle modifiche e/o ampliamento dei locali, alle modifiche delle attrezzature destinate all'attività oppure la cessazione dell'attività possono essere effettuati immediatamente dalla data di consegna al Comune, attestata dal protocollo generale, della relativa dichiarazione. L'ampliamento dei locali è consentito utilizzando esclusivamente locali ubicati nello stesso immobile, (anche su più piani) o locali contigui e comunicanti al locale di attività.
- 3) L'autorizzazione è rilasciata dal Funzionario Responsabile, sentita la Commissione di cui all'art. 29, dopo l'esito favorevole degli accertamenti di competenza.
- 4) Il rilascio dell'autorizzazione avviene nel pieno rispetto delle norme contenute nella Legge n. 241/1990.
- 5) L'autorizzazione comunale deve essere esposta nel locale d'esercizio in modo ben visibile al pubblico.

#### **Art. 7 – Esercizio dell'attività**

- 1) Le attività di cui al presente titolo non possono essere esercitate, a titolo personale, né in via prevalente da soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 5.
- 2) I barbieri e parrucchieri, nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di semplici e limitate prestazioni accessorie di manicure e pedicure, così come previsto dall'art.9 della legge 4 gennaio 1990 n.1 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3) I barbieri e parrucchieri possono, nei locali in cui svolgono l'attività o in quelli adiacenti, vendere alla clientela quanto strettamente occorrente alla prestazione del servizio, senza adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs. 114/1998. Sono fatte salve le limitazioni ed i titoli autorizzatori previsti da leggi speciali.

#### **Art. 8 – Esercizi misti (unisex)**

- 1) I parrucchieri per uomo e per signora possono esercitare congiuntamente entrambe le attività in un unico locale, con un'unica autorizzazione.
- 2) La possibilità di esercitare le diverse attività presuppone che il titolare dell'autorizzazione o un socio lavorante siano in possesso della coerente qualificazione professionale per ciascuna di esse, conseguita secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
- 3) Il procedimento amministrativo autorizzatorio è unico, e non configura distinte autorizzazioni esercitabili in locali separati o da diversi titolari; a tal fine, qualora la qualificazione professionale riconosciuta dalla C.P.A. sia parziale, il Comune farà esplicito riferimento a ciò nell'atto autorizzativo.
- 4) Qualora il titolare o un socio lavorante ottengano successivamente al momento dell'autorizzazione una qualificazione completa (ad esempio a seguito di corsi professionali integrativi), non si dovrà procedere al rilascio di ulteriore autorizzazione, per permettere l'ulteriore attività, ma semplicemente ad un ampliamento della precedente autorizzazione.

#### **Art. 9 – Distanze minime tra gli esercizi**

- 1) Il nuovo esercizio non deve essere adiacente o di fronte ad altro preesistente ma avere una distanza minima di metri 70 (settanta).
- 2) Le distanze tra esercizi vanno misurate fra le due entrate principali aperte al pubblico più vicine.
- 3) La distanza viene misurata sul percorso carrabile, ed in mancanza pedonale, più breve seguendo la linea stradale e lungo l'asse della stessa; nel caso di piazze verrà misurato il percorso carrabile e in mancanza pedonale più breve di collegamento tra i due punti in cui le strade si uniscono alla piazza.
- 4) Le distanze sopra indicate non si applicano in caso di subingresso ed in caso di trasferimento all'interno della stessa zona, purché non contigui.

## Art. 10 – Delimitazione delle aree e cartografia

- 1) Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento il territorio comunale del Comune di Galbiate è suddiviso in aree così definite:

numero	denominazione
1	Galbiate
2	Sala al Barro
3	Villa Vergano e Bartesate
4	Ponte Azzone Visconti

- 2) La delimitazione delle aree è indicata nella cartografia allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
- 3) La densità della popolazione residente verrà accertata dall'ufficio Anagrafe del Comune; la popolazione di riferimento è quella residente nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di autorizzazione. Il numero degli esercizi esistenti verrà desunto da apposito registro tenuto a cura dell'Ufficio Commercio.

## Art. 11 – Dotazione ottimale di esercizi

- 1) I limiti numerici per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere e parrucchiere sono i seguenti:

a) n. 1	esercizio di barbiere o parrucchiere per uomo	ogni 1.200 abitanti
b) n. 1	esercizio di parrucchiere per donna	ogni 900 abitanti
c) n. 1	esercizio uomo e donna Casa di Riposo	Villa Serena

- 2) Il numero derivante dalla suddetta proporzione viene sempre arrotondato per eccesso all'unità superiore.
- 3) Deve essere comunque garantito almeno un esercizio per ogni zona.
- 4) I predetti limiti si riferiscono a ciascuna delle zone di cui all'art. 10 del presente regolamento.
- 5) La densità della popolazione residente verrà accertata dall'ufficio Anagrafe del Comune; la popolazione di riferimento è quella residente nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di autorizzazione. Il numero degli esercizi esistenti verrà desunto da apposito registro tenuto a cura dell'Ufficio Commercio.
- 6) Ai fini del computo delle autorizzazioni disponibili, per gli esercizi unisex attivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si computano tante licenze quante sono quelle rilasciate dall'Amministrazione Comunale.
- 7) I titolari delle autorizzazioni rilasciate entro la data di entrata in vigore del presente regolamento possono chiedere, qualora in possesso dei requisiti indicati nel comma 4 dell'art. 8 del presente regolamento, l'integrazione della propria autorizzazione senza incidere sulla dotazione esistente.
- 8) L'autorizzazione di cui alla lettera c) è rilasciata ad esclusivo beneficio della Casa di Riposo Villa Serena e degli ospiti in essa ricoverati. Tale autorizzazione è esercitata in locali idonei messi a disposizione della Direzione della Struttura o presso il letto del ricoverato.

## Art. 12 – Requisiti strutturali dei locali e delle attrezzature

- 1) La superficie minima dell'esercizio destinata all'attività deve essere di mq 16 (sedici) con incremento di almeno mq. 5 per ogni successivo posto di lavoro. La superficie si determina calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento comprensiva degli arredi mobili e fissi. Sono esclusi dal computo della superficie i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi per gli addetti, ripostigli, uffici, spazi destinati alla commercializzazione dei prodotti).
- 2) Il locale di esercizio deve avere:
- una zona di attesa
  - una zona per le poltrone lavoro
  - una zona blocco lavaggio testa di almeno mq 1,00 per posto di lavaggio
  - una zona ripostiglio per il deposito di materiali e delle attrezzature di pulizia

- una zona guardaroba ad uso degli addetti attrezzata con armadietti a doppio scomparto anche ricavati negli arredi (purché non ad uso promiscuo), e prevista anche nello stesso vano o locale di lavoro.
- 3) La zona dove avvengono le operazioni di colorazione e decolorazione dovrà essere collocata in prossimità delle superfici fenestrate o in alternativa essere dotata di idoneo impianto di aspirazione forzata.
  - 4) Le altezze dei locali devono essere conformi al regolamento edilizio comunale.
  - 5) I locali devono rispettare il rapporto di illuminazione naturale previsto dal regolamento edilizio comunale.
  - 6) L'illuminazione artificiale dovrà comunque essere adeguata alle caratteristiche del locale e delle attività esercitate.
  - 7) Gli impianti tecnici dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza (legge 46/1990 e successive modificazioni ed integrazioni).
  - 8) I locali devono garantire l'accessibilità nel rispetto delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
  - 9) I locali devono rispettare i rapporti di aerazione naturale previsti dal regolamento edilizio comunale. Qualora l'aerazione naturale non raggiunga i parametri minimi previsti dal regolamento edilizio devono essere adottati accorgimenti tecnici atti a garantire un adeguato ricambio volume aria/ora in base alla cubatura dei locali.
  - 10) Il riscaldamento, la ventilazione ed il condizionamento degli ambienti di esercizio deve essere tale da evitare il trasporto di polveri, la diffusione di contaminanti e/o la propagazione di rumore all'esterno ed all'interno dell'esercizio.
  - 11) Le pareti devono avere una balza lavabile ed impermeabile di altezza non inferiore a mt. 2,00 (due) in corrispondenza dei lavatesta, lavandini, nelle zone di applicazione di tinture e negli spazi simili.
  - 12) I pavimenti devono avere superfici unite e compatte facilmente lavabili e disinfettabili ed antisdrucchiolo.
  - 13) Deve essere messo a disposizione dell'utenza almeno un servizio igienico ad uso esclusivo dell'attività; laddove l'attività occupa più di n. 3 addetti il calcolo del numero dei servizi igienici dovrà essere effettuato conformemente a quanto previsto dal R.L.I. e con le caratteristiche tecniche, di superficie ed altezza previste dal regolamento edilizio comunale ed inoltre:
    - a) provvisto di aerazione naturale o forzata collegata all'accensione della luce;
    - b) dotato di lavello con acqua calda e fredda;
    - c) corredato di asciugamano monouso e sapone a "dispensa" o altro sistema di pulizia igienicamente idoneo.
  - 14) Se presente nell'attività un solo servizio igienico dovrà essere realizzato nel rispetto delle norme vigenti sul superamento delle barriere architettoniche.
  - 15) I locali adibiti a servizio igienico devono essere dotati di un vano antibagno qualora gli stessi aprano direttamente nei locali di attività o nella sala di attesa. I servizi igienici devono essere dotati di lavabo con erogazione dell'acqua con comandi non manuali, di distributore automatico di sapone e sistema di asciugatura monouso.
  - 16) Nel ripostiglio o vano deposito per prodotti di pulizia dovrà essere installato idoneo pilozzo per il lavaggio di quanto necessario per l'igiene dei locali.
  - 17) L'approvvigionamento idrico dei locali e delle attrezzature deve essere garantito a mezzo di acquedotto pubblico. Eventuali altre forme di approvvigionamento devono essere autorizzate ai sensi del D.P.R. 236/1988 e del D.Lgs.31/2001.
  - 18) Gli scarichi derivanti dall'esercizio devono confluire nella fognatura comunale con collegamento avente le caratteristiche previste dal vigente regolamento edilizio comunale.

**Art. 13 – Pulizia degli ambienti di lavoro, disinfezione delle attrezzature e norme di comportamento per gli addetti.**

- 1) Ogni lavello per il lavaggio della testa deve essere munito di idoneo sistema atto a trattenere i capelli che dovrà essere costantemente pulito.
- 2) Le suppellettili, le attrezzature e gli arredi devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

- 3) I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere riposti in appositi contenitori con coperchio a comando a pedale e gli oggetti taglienti monouso devono essere riposti in contenitori rigidi. Il materiale di scarto deve essere conferito al servizio di nettezza urbana ovvero smaltito nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa.
- 4) Devono essere previsti contenitori distinti ed in materiale lavabile per la biancheria pulita e sporca.
- 5) Deve essere presente nell'esercizio una cassetta contenente materiali di primo soccorso ed in particolare: acqua ossigenata o altro disinfettante liquido non fissativo, garze, cotone idrofilo, cerotti. E' vietato l'utilizzo di stick emostatici non monouso.
- 6) I locali dove si effettuano i trattamenti che comportano la permanenza del solo utente devono essere dotati di un campanello di chiamata.
- 7) Le indicazioni contenute nel presente articolo costituiscono indicazioni minime di igiene e sicurezza. Le stesse devono essere integrate dalle prescrizioni disposte dalle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di sicurezza degli impianti e dalle buone regole della tecnica e del buon senso.
- 8) I locali, le suppellettili, i piani di lavoro devono essere adeguatamente puliti con periodicità e comunque alla fine di ogni turno di lavoro.
- 9) Lo strumentario deve essere sottoposto ad adeguata pulizia e conservazione in rapporto alla diversa tipologia ed al diverso utilizzo.
- 10) Per la periodica pulizia di spazzole, pettini, bigodini e simili è necessario detergere gli strumenti con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.
- 11) Per la pulizia delle forbici, degli oggetti e degli strumenti taglienti, che possono venire a contatto diretto con la cute, non monouso, che risultano non adatti alla sterilizzazione mediante mezzi di generazione di calore è necessario detergere gli stessi con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, disinfettarli con idonei mezzi chimici nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni d'uso, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.
- 12) Per la pulizia degli oggetti e degli strumenti taglienti che possono venire a contatto diretto con la cute, non monouso che siano adatti alla sterilizzazione mediante mezzi di generazione di calore è necessario detergere gli stessi con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, sterilizzarli con mezzi fisici (autoclave o stufetta a secco, microfono a granuli di quarzo ecc...) nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni d'uso, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti (es. contenitori a raggi U. V.).
- 13) In caso di prestazione di manicure e pedicure deve essere garantita la sterilizzazione dello strumentario con mezzi fisici.
- 14) Per la rasatura del viso devono essere utilizzati rasoi con lame monouso a perdere da sostituire per ogni cliente.
- 15) I prodotti preparati ed impiegati non devono contenere sostanze tossiche e nocive alla salute e devono corrispondere, anche per l'etichettatura, alle normative vigenti. I clienti devono essere informati delle controindicazioni e della pericolosità, anche minima, nell'applicazione di determinati prodotti potenzialmente nocivi (coloranti, disinfettanti ecc.).
- 16) Gli addetti indossano durante l'espletamento delle mansioni idonee sopravvesti, che dovranno essere di colore chiaro, e, per particolari procedure di lavorazione, guanti monouso. Si devono comunque usare guanti a perdere in caso di possibile contatto con il sangue, di procedure di pulizia dello strumentario, quando siano presenti dermatiti di probabile origine infettiva o lesioni alle mani, nei casi consigliati dalla buona prassi igienica.
- 17) La biancheria (asciugamani, mantelline etc) potrà essere conferita a ditta esterna per il lavaggio o lavata per mezzo di lavatrici che raggiungono temperature di 90° C per almeno 15 minuti. L'esposizione a tale temperatura per periodi di tempo inferiori richiede l'associazione con disinfettanti chimici, per esempio prodotti che liberano cloro (candeggina). Per tessuti sintetici che non sopportano temperature così elevate si può ricorrere all'immersione in disinfettanti chimici (es. gluteraldeide). E' comunque preferibile l'uso di biancheria monouso.

### **Titolo 3°**

#### **Attività di estetista**

Comune di Galbiate – Piazza Martiri Liberazione – 23851 GALBIATE (LC) – tel. 0341241411 – fax 0341240377

C.F. e P.I. 00426650131

e mail: [comunegalbiate@comune.galbiate.lc.it](mailto:comunegalbiate@comune.galbiate.lc.it)

## Art. 14 – Requisiti

- 1) Per poter esercitare, in luogo pubblico o privato, l'attività di estetista occorre:
  - a) il possesso dei requisiti professionali indicati dalla Legge n. 161/1963 e dalla Legge Regionale n. 48/1989 ovvero:
    - nel caso di impresa individuale: che il titolare possenga la qualifica professionale relativa all'attività;
    - nel caso di impresa gestita in forma societaria ed avente requisiti previsti dalla legge 8.8.1985, n.443: che la maggioranza dei soci, ovvero, uno in caso di due soci, sia in possesso della qualificazione professionale relativa e partecipi personalmente al ciclo operativo conseguente. In ogni caso i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualifica professionale come disposto dall'art.4 comma 2 della L. 1/1990;
    - nel caso di impresa gestita in forma societaria, ma diversa da quelle previste dalla legge 443/1985: che la persona che assume la direzione dell'impresa sia in possesso della qualifica professionale. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualifica professionale come disposto dall'art.4 comma 3 della L. 1/1990;
  - b) il possesso dei requisiti morali di cui al DPR 490/1994;
  - c) il rispetto delle distanze di cui all'art. del presente regolamento dal più vicino esercizio autorizzato;
  - d) la disponibilità di un locale in possesso dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento;
  - e) che il titolo abilitativo di cui all'art. 16 sia valido ed efficace.
- 2) La regolamentazione della qualificazione professionale all'attività di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dalla frequenza di un apposito corso regionale di qualificazione e di un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista, oppure da un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso una impresa di estetista, seguita da appositi corsi regionali di formazione teorica.
- 3) La qualificazione professionale di estetista si intende altresì conseguita da coloro i quali, alla data di entrata in vigore della legge 1/90:
  - a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
  - b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
  - c) oppure siano direttori d'azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).
- 4) Il conseguimento della qualificazione professionale da parte di tali soggetti è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni dell'attività di estetista; qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore, gli interessati sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.
- 5) La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle Regioni.

## Art. 15 – Autorizzazione all'esercizio dell'attività

- 1) L'esercizio dell'attività in seguito all'apertura di nuovo esercizio, al trasferimento di sede in altra zona, possono essere effettuati previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.
- 2) L'esercizio dell'attività in seguito, a subingresso, a trasferimento di sede nella stessa zona, alle modifiche e/o ampliamento dei locali, alle modifiche delle attrezzature destinate all'attività oppure la cessazione dell'attività possono essere effettuati immediatamente dalla data di



consegna al Comune, attestata dal protocollo generale, della relativa dichiarazione. L'ampliamento dei locali è consentito utilizzando esclusivamente locali ubicati nello stesso immobile, (anche su più piani) contigui e comunicanti al locale di attività.

- 3) L'autorizzazione è rilasciata dal Funzionario Responsabile, sentita la Commissione di cui all'art. 29, dopo l'esito favorevole degli accertamenti di competenza.
- 4) Il rilascio dell'autorizzazione avviene nel pieno rispetto delle norme contenute nella Legge n. 241/1990.
- 5) L'autorizzazione comunale deve essere esposta nel locale d'esercizio in modo ben visibile al pubblico.

#### **Art. 16 – Distanze minime tra gli esercizi**

- 1) Il nuovo esercizio non deve essere adiacente o di fronte ad altro preesistente ma avere una distanza minima di metri 100 (cento).
- 2) Le distanze tra esercizi vanno misurate fra le due entrate principali aperte al pubblico più vicine.
- 3) La distanza viene misurata sul percorso carrabile, ed in mancanza pedonale, più breve seguendo la linea stradale e lungo l'asse della stessa; nel caso di piazze verrà misurato il percorso carrabile e in mancanza pedonale più breve di collegamento tra i due punti in cui le strade si uniscono alla piazza.
- 4) Le distanze sopra indicate non si applicano in caso di subingresso ed in caso di trasferimento all'interno della stessa zona, purché non contigui.

#### **Art. 17 – Dotazione ottimale di esercizi**

- 1) I limiti numerici per l'apertura di nuovi esercizi di estetista sono i seguenti:

n. 1	esercizio di estetista	ogni 3.000 abitanti
------	------------------------	---------------------

- 2) Il numero derivante dalla suddetta proporzione viene sempre arrotondato per eccesso all'unità superiore.
- 3) Deve essere comunque garantito almeno un esercizio per ogni zona.
- 4) I predetti limiti si riferiscono alla totalità del territorio comunale.
- 5) La densità della popolazione residente verrà accertata dall'ufficio Anagrafe del Comune; la popolazione di riferimento è quella residente nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di autorizzazione. Il numero degli esercizi esistenti verrà desunto da apposito registro tenuto a cura dell'Ufficio Commercio.

#### **Art. 18 – Esercizio dell'attività**

- 1) Le attività di cui al presente titolo non possono essere esercitate, a titolo personale, né in via prevalente da soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 15.
- 2) Gli esercenti le attività di cui al presente titolo possono, nei locali in cui svolgono l'attività od in quelli adiacenti, vendere ovvero fornire al committente quanto strettamente occorrente alla prestazione del servizio senza adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs. 114/1998. Sono fatte salve le limitazioni ed i titoli autorizzatori previsti da leggi speciali.

#### **Art. 19 – Requisiti strutturali dei locali**

- 1) La superficie minima dell'esercizio destinata all'utenza deve essere di mq. 10 (dieci) con incremento di almeno mq. 5 per ogni successivo posto di lavoro. La superficie si determina calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento comprensiva degli arredi mobili e fissi. Sono esclusi dal computo della superficie i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi per gli addetti, ripostigli, uffici, spazi destinati alla commercializzazione di prodotti).
- 2) Il locale di esercizio deve avere:
  - una zona di attesa
  - una zona ripostiglio per il deposito di materiali e delle attrezzature di pulizia

- una zona guardaroba ad uso degli addetti attrezzata con armadietti a doppio scomparto anche ricavati negli arredi (purché non ad uso promiscuo con spazi anche sovrapposti), anche coincidenti nello stesso vano o locale di lavoro.
- 3) I locali o zone di attività devono avere la seguente superficie minima adeguata in funzione delle attività svolte, in particolare:
    - MANICURE - VISO - PEDICURE: mq 3,00 (tre) di superficie con lavello dotato di acqua calda e fredda, superfici lavabili, contenitori dei rifiuti con apertura a pedale,
    - MASSAGGI - DEPILAZIONE: mq 4,00 (quattro) di superficie, presenza di lavello dotato di acqua calda e fredda, contenitori dei rifiuti con apertura a pedale;
  - 4) La superficie minima dell'esercizio destinata all'attività di estetica (ovvero 10 mq) che comprenda anche le attività di solarium viso, solarium corpo, idromassaggio è aumentata della superficie prevista per ogni singola attività come di seguito indicato:
    - SOLARIUM VISO: mq 2,50 (duevirgolacinque) ed idonea schermatura di almeno mt 2,00 di altezza da terra e comunque superiore alla sorgente dei raggi, dotato di mezzi di protezione;
    - SOLARIUM CORPO: mq 4,00 (quattro) di superficie, con superfici lavabili, mezzi di protezione, quadro di informazione contenente possibili controindicazioni;
    - IDROMASSAGGIO: mq 5,00 (cinque) di superficie con zona di spogliatoio.
    - SAUNA: mq. 10 (dieci) per questa attività è richiesto un ulteriore locale comprensivo di zona doccia e zona spogliatoio, dotato di idoneo estrattore di aria a garanzia della deumidificazione dell'ambiente, quadro di informazione contenente possibili controindicazioni;
  - 5) Le altezze dei locali devono essere conformi al regolamento edilizio comunale.
  - 6) Tali requisiti non si applicano per i locali già autorizzati e nel caso di subingresso.
  - 7) I locali devono rispettare il rapporto di illuminazione naturale previsto dal regolamento edilizio comunale. L'illuminazione artificiale dovrà comunque essere adeguata alle caratteristiche del locale e delle attività esercitate.
  - 8) Gli impianti tecnici dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza (L. 46/1990 e succ.mod. ed integr.).
  - 9) I locali devono garantire l'accessibilità nel rispetto delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
  - 10) I locali devono rispettare i rapporti di areazione naturale previsti dal regolamento edilizio comunale. Qualora l'areazione naturale non raggiunga i parametri minimi previsti dal regolamento edilizio devono essere adottati accorgimenti tecnici atti a garantire un adeguato ricambio volume aria/ora in base alla cubatura dei locali.
  - 11) Il riscaldamento, la ventilazione ed il condizionamento degli ambienti di esercizio deve essere tale da evitare il trasporto di polveri, la diffusione di contaminanti e/o la propagazione di rumore all'esterno ed all'interno dell'esercizio.
  - 12) Le pareti devono avere una balza lavabile e impermeabile di altezza non inferiore a mt. 2,00 in corrispondenza dei lavandini e nelle cabine di lavoro con esclusione dei solarium.
  - 13) I pavimenti devono avere superfici unite e compatte facilmente lavabili e disinfettabili ed antisdrucchiolo.
  - 14) Deve essere messo a disposizione dell'utenza almeno un servizio igienico ad uso esclusivo dell'attività; laddove l'attività occupa più di n. 3 addetti il calcolo del numero dei servizi igienici dovrà essere effettuato conformemente a quanto previsto dal R.L.I. e con le caratteristiche tecniche e di superficie ed altezza previste dal regolamento edilizio comunale ed inoltre:
    - a) provvisto di areazione naturale o forzata collegata all'accensione della luce;
    - b) dotato di lavello con acqua calda e fredda;
    - c) corredato di asciugamano monouso e sapone a "dispensa" o altro sistema di pulizia igienicamente idoneo.
  - 15) Se presente nell'attività un solo servizio igienico dovrà essere realizzato nel rispetto delle norme vigenti sul superamento delle barriere architettoniche.
  - 16) I locali adibiti a servizio igienico devono essere dotati di un vano antibagno qualora gli stessi aprano direttamente nei locali di attività o nella sala di attesa. I servizi igienici devono essere dotati di lavabo con erogazione dell'acqua con comandi non manuali, di distributore automatico di sapone e sistema di asciugatura monouso.

- 17) Nel ripostiglio o vano deposito per prodotti di pulizia dovrà essere installato idoneo pilozzo per il lavaggio di quanto necessario per l'igiene dei locali.
- 18) L'approvvigionamento idrico dei locali e delle attrezzature deve essere garantito a mezzo di acquedotto pubblico. Eventuali altre forme di approvvigionamento devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 2 del DPR 236/1988 e del D.Lgs 31/2001.
- 19) Gli scarichi derivanti dall'esercizio devono confluire in fognatura comunale.

**Art. 20 – Pulizia degli ambienti di lavoro, disinfezione delle attrezzature e norme di comportamento per gli addetti.**

- 1) Le suppellettili, le attrezzature e gli arredi devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.
- 2) I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere riposti in appositi contenitori con coperchio a comando a pedale e gli oggetti taglienti monouso devono essere riposti in contenitori rigidi. Il materiale di scarto deve essere conferito al servizio di nettezza urbana ovvero smaltito nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normativa.
- 3) Devono essere previsti contenitori distinti ed in materiale lavabile per la biancheria pulita e sporca.
- 4) Deve essere presente nell'esercizio una cassetta contenente materiali di primo soccorso ed in particolare: acqua ossigenata o altro disinfettante liquido non fissativo, garze, cotone idrofilo, cerotti. E' vietato l'utilizzo di stick emostatici non monouso.
- 5) I locali dove si effettuano i trattamenti che comportano la permanenza del solo utente devono essere dotati di un campanello di chiamata.
- 6) Le indicazioni contenute nel presente articolo costituiscono indicazioni minime di igiene e sicurezza. Le stesse devono essere integrate dalle prescrizioni disposte dalle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di sicurezza degli impianti e dalle buone regole della tecnica e del buon senso.
- 7) I locali, le suppellettili, i piani di lavoro devono essere adeguatamente puliti con periodicità e comunque alla fine di ogni turno di lavoro.
- 8) Lo strumentario deve essere sottoposto ad adeguata pulizia e conservazione in rapporto alla diversa tipologia ed al diverso utilizzo. Asciugamani e lenzuoli devono essere sostituiti dopo ogni cliente.
- 9) Per la periodica pulizia degli strumenti è necessario detergere gli strumenti con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.
- 10) In caso di prestazione di manicure e pedicure deve essere garantita la sterilizzazione dello strumentario con mezzi fisici.
- 11) Per la pulizia degli strumenti taglienti non monouso che possono venire a contatto diretto con la cute è necessario detergere gli strumenti con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, sterilizzarli con mezzi fisici (autoclave o stufetta a secco, microfono a granuli di quarzo ecc ...) nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni d'uso, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti (es. contenitori a raggi U. V.).
- 12) I prodotti preparati ed impiegati non devono contenere sostanze tossiche e nocive alla salute e devono corrispondere, anche per l'etichettatura, alle normative vigenti. I clienti devono essere informati delle controindicazioni e della pericolosità, anche minima, nella applicazione di determinati prodotti potenzialmente nocivi (coloranti, disinfettanti ecc ...).
- 13) Gli addetti indossano durante l'espletamento delle mansioni idonee sopravvesti, che dovranno essere di colore chiaro, e, per particolari procedure di lavorazione, guanti monouso. Si devono comunque usare guanti a perdere in caso di possibile contatto con il sangue, di procedure di pulizia dello strumentario, quando siano presenti dermatiti di probabile origine infettiva o lesioni alle mani, nei casi consigliati dalla buona prassi igienica.
- 14) La biancheria (asciugamani, mantelline etc) potrà essere conferita a ditta esterna per il lavaggio o lavata per mezzo di lavatrici che raggiungono temperature di 90° C per almeno 15 minuti. L'esposizione a tale temperatura per periodi di tempo inferiori richiede l'associazione con disinfettanti chimici, per esempio prodotti che liberano cloro (candeggina). Per tessuti sintetici che non sopportano temperature così elevate si può ricorrere all'immersione in disinfettanti chimici (es. gluteraldeide). E' comunque preferibile l'uso di biancheria monouso.

- 15) Gli apparecchi elettromeccanici che possono essere adoperati per uso estetico sono quelli di cui all'allegato alla legge 1/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 16) L'estetista che svolge anche l'attività di tatuaggio (colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili) e/o di piercing (inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura nel lobo dell'orecchio) è tenuta ad attenersi scrupolosamente alle linee guida approvate dal Ministero della Sanità nel 1998, al Decreto Direzione Generale Sanità n. 4259 del 13/3/2003 Regione Lombardia e ad ogni nuova norma igienico sanitaria che verrà stabilita in materia.

## **Titolo 4°**

### **Disposizioni comuni alle attività di barbiere e parrucchiere ed estetista**

#### **Art. 21 – Domanda di autorizzazione e denuncia di inizio dell'attività**

- 1) La domanda di autorizzazione da redigersi sulla modulistica disponibile presso l'Ufficio Commercio e sul sito Internet del Comune deve contenere:
  - a) dati anagrafici del richiedente/denunciante,
  - b) dati dell'impresa;
  - c) certificato o autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali e morali da parte del titolare o del direttore dell'impresa o della maggioranza dei soci;
  - d) certificato o autocertificazione attestante l'iscrizione al registro delle imprese artigiane (eventuale);
  - e) ubicazione dei locali relativa planimetria scala 1:200;
  - f) indicazione delle caratteristiche dei locali con particolare riferimento alla loro localizzazione (piano terreno o piano superiore), alle condizioni di accessibilità nel rispetto delle vigenti normative in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, al numero di vani complessivi (compresi quelli non destinati all'attività);
  - g) dichiarazione della sussistenza delle distanze di cui agli artt. 9 e 17 del presente regolamento dal più vicino esercizio autorizzato;
  - h) dichiarazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari di cui agli artt. del presente regolamento resa da tecnico abilitato;
  - i) dichiarazione attestante la conformità dei macchinari a quelli elencati nell'allegato della legge 1/1990 (nel caso di attività di estetista);
- 2) Devono essere allegati:
  - relazione descrittiva delle attività che si intendono svolgere e delle relative procedure;
  - dichiarazione a firma di un tecnico abilitato della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento;
  - planimetria in scala 1:100 dei locali con indicazione delle altezze, dei R.A.I., delle superfici, dello schema di smaltimento dei reflui e posizione delle attrezzature ed arredi a firma di un tecnico abilitato;
  - certificato di agibilità rilasciato dal Comune o attestazione di agibilità resa da un tecnico abilitato dei locali ;
  - certificazione di conformità degli impianti;
  - copia dell'atto costitutivo in caso di società;
  - copia dell'atto notarile che legittima la cessione dell'attività con indicazione degli estremi della registrazione, oppure in luogo dell'atto, quando ancora non disponibile al momento della dichiarazione di subingresso, certificazione notarile che attesti il trasferimento dell'attività;
- 3) La domanda di autorizzazione priva degli elementi di cui ai precedenti punti a), b), c), e), g) è dichiarata irricevibile.
- 4) La dichiarazione di inizio attività priva degli elementi di cui ai precedenti punti a), b), c), e), g), e della documentazione indicata al punto 2 è dichiarata irricevibile e inidonea a produrre gli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività.
- 5) La domanda di autorizzazione e denuncia di inizio dell'attività deve essere presentata in triplice copia (ognuna firmata in originale), compresi gli allegati firmati da un tecnico abilitato.

- 6) Per la cessazione dell'attività occorre presentare dichiarazione di cessazione contenente gli elementi di cui al comma 1 lett. a), b), e) e la data di effettiva cessazione e restituire l'atto di autorizzazione o di denuncia di inizio attività che ne legittimava l'esercizio.
- 7) Nessuna persona fisica, secondo quanto disposto dall'art. 3, ultimo comma, legge 443/85, può essere intestataria, quale titolare o in qualità di direttore d'azienda, di più di una autorizzazione.
- 8) Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla legge 443/85 il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che prestano la loro attività lavorativa o comunque professionale nell'impresa.
- 9) Ad una stessa società, non avente i requisiti di cui alla legge 443/85, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia personalmente diretto da un responsabile in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso sull'autorizzazione amministrativa dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda.
- 10) L'autorizzazione deve essere esposta nel locale sede dell'attività, ed esibita su richiesta delle autorità competenti.
- 11) Chiunque eserciti l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni o presso il domicilio del cliente, dovrà recare con sé l'autorizzazione o copia della medesima ed esibirla su richiesta degli organi di vigilanza competenti.

#### **Art. 22 – Dinieghi e ricorsi**

- 1) I provvedimenti del Funzionario Responsabile sono comunicati per iscritto agli interessati.
- 2) I dinieghi devono essere motivati e notificati al richiedente entro 30 giorni dalla formulazione del parere da parte della Commissione.
- 3) Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato, relativamente a successive analoghe domande fatte per lo stesso tipo di attività.
- 4) Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- 5) Contro il provvedimento del Funzionario Responsabile che rifiuti l'autorizzazione è ammesso ricorso alle Autorità tutorie (Tribunali Amministrativi Regionali) competenti entro i termini di giorni 30 dalla notifica.

#### **Art. 23 – Provvedimenti inibitori ed ipotesi di decadenza**

- 1) Ove emerga il venir meno di taluno dei requisiti di cui all'art. 5 o all'art. 15 il Comune provvede nei seguenti modi:
  - a) comunica all'interessato l'avvio del procedimento diretto all'inibizione dell'esercizio dell'attività, dispone, in via cautelativa, il divieto di inizio dell'attività medesima ovvero l'ordine di cessazione della stessa e assegna all'interessato un termine di 15 giorni al fine di sanare i vizi contestati disponendo che, in assenza di sanatoria, l'attività non potrà essere esercitata;
  - b) in caso di mancata regolarizzazione adotta gli atti conseguenti, ivi comprese le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa;
- 2) L'interessato decade dal diritto di esercitare l'attività ove:
  - non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data di efficacia della dell'autorizzazione o della denuncia di inizio dell'attività;
  - sospenda l'attività per oltre sei mesi consecutivi, senza un motivo giustificativo previsto dal presente articolo;
  - siano trascorsi cinque anni dalla data del decesso del titolare senza che gli eredi abbiano comprovato il possesso della qualifica professionale.
- 3) Qualora il titolare dimostri di non avere potuto aprire entro il termine di sei mesi oppure mantenere aperto l'esercizio per impossibilità derivate da circostanze quali infortunio sul lavoro, sinistro debitamente documentate da certificato medico, oppure per lavori di ristrutturazione dei locali nei quali è già svolta l'attività, sfratto esecutivo non dovuto a morosità, il termine può essere prorogato, su richiesta dell'interessato, fino ad un massimo di dodici mesi.

- 4) La decadenza non opera nei casi di calamità naturale oppure di malattia, gravidanza, servizio militare, qualora l'interessato comunichi all'Amministrazione, entro il termine di decadenza, una delle circostanze indicate fornendo idonea documentazione giustificativa.

#### **Art. 24– Subingresso**

- 1) In caso di subingresso in seguito ad affitto o a cessione d'azienda o di ramo d'azienda (nel caso in cui il titolare di un'attività di parrucchiere ed estetista ceda una delle due) gli interessati devono presentare previamente al Comune la denuncia di inizio di attività di cui all'art.10, ad esclusione del punto h). Deve inoltre essere dichiarato che i locali non subiscono modifiche ed allegata copia del contratto di cessione d'azienda o ramo di essa.
- 2) In caso di morte del titolare, gli eredi, previa comunicazione scritta al Comune entro i termini previsti in materia di successione mortis causa, possono continuare l'attività per un quinquennio anche in assenza della loro qualificazione professionale, purché venga comunicato che l'attività viene svolta da una persona dotata della necessaria qualifica professionale.
- 3) Qualora gli eredi o uno degli eredi, decorso tale quinquennio, vogliano continuare l'attività, devono presentare comunicazione di subingresso, che attesti la presenza dei requisiti professionali e morali dell'erede subentrante e atto notorio di rinuncia alla prosecuzione dell'attività degli eredi non interessati;

#### **Art. 25 – Trasformazione dell'impresa**

- 1) La trasformazione della natura giuridica di un'impresa esistente, è soggetta a comunicazione.
- 2) Nella comunicazione deve essere allegato l'atto costitutivo della nuova impresa, se trattasi di società. Deve essere dichiarato che i locali non subiscono modifiche e, nel caso di attività di estetista, dichiarata la conformità dei macchinari usati a quelli elencati nell'allegato alla legge 1/1990.
- 3) Devono inoltre essere autocertificati i requisiti soggettivi (morali e professionali) di coloro che costituiscono la nuova impresa ed in particolare:
  - A) nel caso di impresa gestita in forma di società di persone ( s.a.s./s.n.c.):
    - se l'impresa è artigiana, occorre che la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due soci, sia in possesso della qualificazione professionale relativa all'attività e partecipi personalmente al ciclo operativo conseguente;
    - se l'impresa non è artigiana, occorre che la persona che assume la direzione dell'impresa sia in possesso delle qualifiche professionali relative alle attività;
  - B) nel caso di impresa gestita in forma di società di capitali ( s.r.l., s.p.a.)
    - se l'impresa è artigiana (solo s.r.l.), occorre che la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due soci, sia in possesso della qualificazione professionale relativa all'attività e partecipi personalmente al ciclo operativo conseguente;
    - se l'impresa non è artigiana, occorre che la persona che assume la direzione dell'impresa sia in possesso delle qualifiche professionali relative alle attività.

#### **Art. 26 – Trasferimento**

- 1) Agli esercizi autorizzati è consentito il trasferimento dell'attività in altri locali all'interno della medesima zona di ubicazione senza l'applicazione di limiti minimi di distanza fra esercizi, purché non contigui.
- 2) Il trasferimento in zona diversa da quella autorizzata prevede il rispetto delle distanze minime fra esercizi previste dal presente regolamento.

#### **Art. 27 – Sospensione dell'attività**

1. I barbieri, parrucchieri e gli estetisti autorizzati, possono sospendere la loro attività, depositando l'autorizzazione e dichiarando i motivi della temporanea cessazione per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla data del deposito della licenza, conservando la titolarità dell'autorizzazione.
2. Il Funzionario Responsabile, sentita la competente Commissione, può prorogare il periodo di sospensione dell'attività per fondati motivi.

#### **Art. 28 – Tariffe ed orari di esercizio**

- 1) Le tariffe praticate devono essere esposte al pubblico in modo che siano facilmente visibili.

- 2) Gli esercizi di barbiere, parrucchiere ed estetista devono osservare l'orario di apertura e di chiusura ed il calendario delle festività stabilito dall'Amministrazione Comunale sentite le proposte delle organizzazioni di categoria. Detto orario deve essere esposto in modo ben visibile all'ingresso dell'esercizio.
- 3) E' concessa la prosecuzione dell'attività, oltre i limiti d'orario, a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso.
- 4) Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi disciplinati dal presente Regolamento saranno determinati con provvedimento sindacale, sentite le Associazioni sindacali di categoria. Le Organizzazioni sindacali di categoria indicheranno al Funzionario Responsabile gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le Festività.
- 5) Ogni richiesta di variazione dell'orario di esercizio o di deroga alla chiusura dovrà essere presentata, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, al Sindaco il quale, se lo riterrà opportuno, rilascerà nulla-osta.

#### **Art. 29 – Commissione Comunale Consultiva**

- 1) La Commissione Comunale prevista dalle leggi 14 febbraio 1963, n.161 e 23 dicembre 1970, n.1142, è così composta:
  - Sindaco o suo delegato con funzioni di presidente
  - n. 3 rappresentanti delle categorie artigianali;
  - n.3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
  - Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale o suo delegato;
  - dal responsabile del settore igiene pubblica dell'A.S.L. competente o da un suo delegato;
  - n.1 rappresentante della Commissione Provinciale dell'artigianato o suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune;
  - l'addetto all'Ufficio Commercio con funzioni di segretario.
 Possono essere inoltre designati e nominati membri supplenti.
- 2) La Commissione Comunale così costituita verrà nominata dal Giunta Comunale e resterà in carica sino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione Comunale che la ha nominata.
- 3) Nel caso di vacanza di singoli membri per decadenza, revoca o per dimissioni, la Commissione verrà integrata con nuovi componenti che dureranno in carica fino a quando ne sarebbero decaduti i membri sostituiti.
- 4) La convocazione verrà fatta mediante avviso scritto da diramarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, a cura del Funzionario Responsabile e conterrà l'indicazione degli argomenti da trattarsi.
- 5) La riunione della Commissione sarà valida in presenza di un numero di membri almeno pari alla maggioranza assoluta dei componenti.
- 6) La Commissione delibera validamente con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
- 7) I Componenti, che senza giustificato motivo, manchino a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
- 8) Di ogni seduta verrà redatto un verbale che sarà tenuto a cura del segretario della commissione.
- 9) I pareri, obbligatori ma non vincolanti, della Commissione, verranno espressi nei seguenti casi:
  - a) domande di nuove autorizzazioni;
  - b) domande di trasferimento dei laboratori esistenti;
  - c) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente;
  - d) sospensioni dell'attività per più di 6 mesi nell'arco dell'anno solare;
  - e) revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli del presente Regolamento;
  - f) domande di subingresso in un'attività preesistente se vengono richieste modificazioni dell'autorizzazione;
  - g) segnalazioni di esercizio abusivo delle attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
- 10) La Commissione dovrà essere sentita in caso di modifica o di revisione del presente Regolamento; in tal caso, l'Assessore competente potrà partecipare alla Commissione per presentare l'elaborato di cui si propone l'adozione.

- 11) Il Presidente della Commissione potrà inoltre sottoporre all'esame della stessa quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto d'attività.

## **Titolo 5°**

### **Attività di tatuaggio e piercing**

#### **Art. 30 – Esercizio dell'attività**

- 1) L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing è sottoposto a denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90.
- 2) Il soggetto interessato dovrà dichiarare quanto segue:
  - a) conformità delle attrezzature e degli impianti utilizzati alla l. 46/90 e alle eventuali normative vigenti;
  - b) dichiarazione di conformità urbanistico edilizia dei locali sede dell'attività, corredata di sezione e planimetria in scala 1:100 o 1:50 del o dei locali;
  - c) parere di conformità igienico sanitaria dei locali sede dell'attività;
- 3) L'attività di tatuaggio e piercing sul lobo dell'orecchio possono essere effettuate nelle strutture dove viene esercitata l'attività di estetica o con caratteristiche igienico-sanitarie simili, purché da estetiste, in attesa che vengano istituiti i corsi di qualificazione professionali regionali appositamente previsti (D.dg. del 13/3/2003 n. 4259).
- 4) In particolare, è fatto divieto di effettuare procedure di tatuaggio e piercing su soggetti di età inferiore ai 18 anni. E' ammesso un solo foro per lobo dell'orecchio su consenso informato dei genitori.

#### **Art. 31 – Disciplina per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza**

- 1) Le procedure che implicano l'impiego, a fini non terapeutici di aghi e taglienti possono comportare un rischio di trasmissione di infezioni causate da patogeni a trasmissione ematica, oltre che di infezione cutanee, anche gravi, se non vengono scrupolosamente applicate le misure igieniche e di prevenzione necessarie. In rari casi tali procedure hanno determinato anche infezioni sistemiche gravi.
- 2) Numerosi sono, in letteratura, i casi di infezione trasmesse a seguito di piercing e tatuaggi.
- 3) Quest'ultima procedura è stata associata anche ad effetti tossici dovuti alle sostanze utilizzate per la pigmentazione del derma.

##### A) Valutazione del rischio di infezioni prima del trattamento

Dal momento che non è possibile stabilire prima del trattamento chi è portatore di infezioni trasmesse attraverso il sangue, è necessario applicare scrupolosamente le stesse misure per tutti i soggetti.

##### B) Indicazioni di controllo

Le misure da applicare sono relative a 3 categorie:

- a) norme igieniche generali;
- b) misure di barriera e precauzioni universali;
- c) misure di controllo ambientali;

E' indispensabile che:

- coloro che effettuano procedure di tatuaggio di piercing chiedano una specifica autorizzazione all'azienda sanitaria locale competente per territorio che accerti, l'esistenza dei necessari standard igienici per l'effettuazione delle procedure;
- gli spazi dove vengono effettuate le procedure siano separati dalle sale di attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello. Inoltre, deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. La zona "sporca" deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali;
- i materiali che rivestono le pareti debbono essere impermeabili e facilmente lavabili;
- gli operatori, debbono indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue;



- prima dell'esecuzione delle procedure l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità. In particolare le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o mucose o nel caso di ustioni;
- la massima attenzione deve essere posta nella manipolazione di apparecchiature e strumentario utilizzati nell'esercizio dell'attività soprattutto per quelli che possono diventare pericolosi nel caso di manovre errate;
- dopo l'utilizzo i materiali monouso debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni accidentali (L. 10.2.89 n. 45);
- i protocolli di disinfezione ad alto livello e di sterilizzazione debbono essere eseguiti scrupolosamente.

#### C) Lavaggio della mani e misure di barriera

Il semplice lavaggio sociale delle mani non è sufficiente: è indispensabile che prima e dopo ogni procedura venga effettuato un lavaggio accurato con antisettico.

Il lavaggio delle mani va effettuato sempre indipendentemente dall'impiego di guanti sterili.

L'uso di misure protettive quali maschere ed occhiali è indispensabile.

E' opportuno che l'operatore indossi un camice sterile monouso in caso di procedure di tatuaggio.

#### D) Decontaminazione e disinfezione dello strumentario

Gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore, o alternativamente a disinfezione ad alto livello.

La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121 °C per un minimo di 20 minuti).

La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170°C per 2 ore..

Nei casi in cui tali procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche.

Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione.

I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%.

Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, debbono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.

Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riuso.

Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D.Lgs 626/94 e successive integrazioni e modifiche.

#### E) Decontaminazione degli schizzi di sangue

Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con germicidi chimici.

Quando si verifica uno spandimento consistente l'area contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente decontaminata con germicida chimico. In entrambi i casi debbono essere indossati i guanti durante le procedure di pulizia e decontaminazione.

#### F) Misure per aghi, taglienti, strumenti e sostanze da utilizzare

Gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre e rigorosamente monouso. Non esistono, infatti, "caratteristiche specifiche" tali da giustificare un riutilizzo.

Tutti gli altri materiali e strumenti diversi dagli aghi e taglienti, devono essere sterilizzati dopo l'uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con il calore, è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.

Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:

- a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
- b) gli aghi siano rigorosamente monouso;

- c) i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di autorità sanitaria nazionale o estera;
- d) i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminato dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito;
- e) il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito, unitamente al contenitore dopo ogni soggetto.

**G) Precauzioni universali** Nel caso in cui l'operatore utilizzi pratiche che lo possono mettere a contatto con il sangue debbono essere applicate le precauzioni universali di cui al D.M. 28 settembre 1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con sangue; sia per quanto riguarda l'eliminazione dei presidi utilizzati.

Tutti gli operatori debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi, e altri oggetti taglienti utilizzati durante l'esecuzione delle manovre, la pulizia dello strumentario usato, l'eliminazione di aghi usati e la manipolazione di strumenti taglienti dopo l'esecuzione delle procedure.

Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere incappucciati, o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l'uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono essere riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura. Contenitori resistenti alla puntura debbono essere sistemati in posizione vicina e comoda al posto in cui debbono essere usati.

#### **H) Smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato per tamponamento e medicazioni**

I tamponi di garza ed il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzato per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della procedura debbono essere eliminati secondo le modalità di seguito riportate.

La biancheria sporca deve essere maneggiata quanto meno è possibile, posta in sacchi nel luogo di utilizzo.

La biancheria, i tamponi ed altri mezzi eventualmente sporchi di sangue o contaminati da altri liquidi biologici debbono essere posti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto.

Se si usa acqua calda per il lavaggio, la biancheria contaminata deve essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore a 71°C per 25 minuti.

#### **I) Indicazioni finali**

Le indicazioni in precedenza riportate prevedono:

- l'adeguata formazione degli operatori che eseguono piercing e tatuaggi su anatomia ed istologia dell'apparato tegumentale, modalità di trasmissione delle infezioni, igiene, disinfezione e sterilizzazione;
- l'esigenza di un rigoroso rispetto, da parte degli operatori, delle indicazioni in precedenza riportate;
- l'indispensabilità della diffusione delle raccomandazioni a tutti i contesti in cui vengono eseguite procedure di piercing e tatuaggio;
- la necessità di verifica dell'applicazione delle raccomandazioni dal parte delle autorità sanitarie;
- la promozione di una campagna di educazione sanitaria nelle scuole, sui rischi connessi alle procedure di tatuaggio e piercing;

Si richiama, inoltre, l'esigenza di informare gli utenti sul rischio di trasmissione di malattie infettive correlato alle procedure di tatuaggio di piercing su particolari parti del corpo. A tale scopo è stato elaborato il memorandum allegato.

Per limitare le procedure di piercing e tatuaggio in relazione all'età dei soggetti, occorrerà ricorrere a provvedimenti legislativi.

### **Art. 32 – Memorandum per chi si sottopone a tatuaggio o inserimento nella cute di anelli od orecchini (piercing)**

1) Al richiedente la prestazione di tatuaggio o piercing dovrà essere consegnato, a cura dell'esercente, un memorandum contenente le seguenti raccomandazioni:

- Ti sei consigliato con qualcuno più vecchio di te?
- Lo sai che il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura?
- Lo sai che è definitivo e che per allontanarlo, qualora possibile, è necessario un intervento di chirurgia plastica?

- Lo sai che con il tatuaggio o con l'inserimento nella cute di anelli od orecchini sono potenzialmente trasmissibili diverse malattie infettive tra le quali le epatiti e l'AIDS?
- Lo sai che il rischio di malattie infettive può essere notevolmente ridotto o eliminato con il rispetto da parte dell'operatore di alcune norme fondamentali di igiene, disinfezione e sterilizzazione?
- Sei portatore di una malattia della pelle? In tal caso consigliati prima con il tuo medico.
- Lo sai che puoi essere o diventare allergico ai pigmenti o ai metalli?

## **Titolo 6° Controlli e sanzioni**

### **Art. 33 – Controlli**

- 1) I componenti dell'Ufficio di Polizia Locale di Galbiate e di tutti i corpi di polizia esercitano, per quanto di loro competenza, il controllo sulle attività indicate nel presente Regolamento.
- 2) All'Ufficio Commercio è demandato il controllo amministrativo sulla correttezza delle procedure di richiesta e rilascio delle autorizzazioni.

### **Art. 34 – Sanzioni**

- 1) Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle seguenti sanzioni:
  - per l'esercizio dell'attività di estetista senza i requisiti professionali è inflitta la sanzione amministrativa da € 516,00.= ad € 2.582,00.= euro (art. 6 L.R. n.48/1989);
  - per l'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo o donna senza i requisiti professionali è inflitta la sanzione amministrativa da € 516,00.= ad € 2.582,00.=;
  - per ogni altra violazione delle norme di cui al presente regolamento, è prevista la sanzione da € 103,00.= ad un massimo di € 516,00.=; la procedura di accertamento e contestazione delle violazioni è disciplinata dal D.P.R. n. 689/1981.
- 2) Nel caso di attività abusiva accertata il Funzionario Responsabile ordina in via immediata la cessazione delle attività quando queste siano esercitate senza autorizzazione.
- 3) Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Funzionario Responsabile dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

## **Titolo 7° Norme transitorie e finali**

### **Art. 35 – Norme transitorie**

- 1) Le imprese che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano intestatarie di autorizzazioni per l'attività di parrucchiere e/o estetista, nei casi di ampliamento o riduzione dei locali oggetto della propria attività, o di trasferimento in altra sede nella stessa zona, devono allegare l'originale dell'autorizzazione contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività. Tale denuncia costituisce il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività e deve essere esposta in modo visibile.

### **Art. 36 – Disposizioni finali**

- 1) E' abrogato il Regolamento Comunale sulla disciplina delle attività di parrucchieri e mestieri affini approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 238 del 7/3/1986, nonché ogni altra norma incompatibile con il presente atto.
- 2) Il presente Regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi del D.Lgs. 267/00 e del vigente Statuto Comunale.